

ALLEGATO A

Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

SETTORE 1

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

I TEMA PRINCIPALE: Acque

CGO1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 Dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L. del 31.12.1991 pag.1)

articoli 4 e 5

Recepimento Nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Art.74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A- III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- **D.M. 19 aprile 1999**, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- **Decreto 25 febbraio 2016** "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alla Zona Vulnerabile ai Nitrati.

Recepimento regionale:

- **D.C.R. n. 170 del 08.10.2003 BURT n. 45 del 05/11/2003**

- “Art. 18 e 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 concernente la tutela delle acque dall’inquinamento – individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del bacino regionale Toscana Costa.”
- **D.G.R. n. 321 del 08.05.2006 BURT n. 21 del 24.05.2006 e D.G.R. n. 520 del 16.07.2007 BURT n. 31 del 01.08.2007**
 “Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata “Zona costiera tra San Vincenzo e Fossa Calda” (DCRT n. 3/2007) e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 321 dell’8.5.2006.”
 - **D.C.R. n. 172 del 08.10.2003 BURT n. 45 del 05/11/2003**
 “Art. 18 e 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 concernente la tutela delle acque dall’inquinamento – individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del bacino del fiume Serchio.”
 - **D.G.R. n. 322 del 08.05.2006 BURT n. 21 del 24.05.2006 , D.G.R. n. 522 del 16.07.2007 BURT n. 31 del 01.08.2007 e errata corrige della D.G.R. n. 522/07 BURT n.41del 10.10.2007:**
 “Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata “Zona costiera della Laguna di Orbetello e del lago di Burano” e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 322 dell’8 maggio 2006.”
 - **D.C.R. n. 3 del 17.01.2007 BURT n. 7 del14/02/2007:**
 “Individuazione ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola denominate: zona costiera tra San Vincenzo e la Fossa Calda, zona del canale Maestro della Chiana, zona costiera della laguna di Orbetello e del lago di Burano.”
 - **D.G.R. n. 520 del 16.07.2007 BURT n. 31 del 01.08.2007:**
 “Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata “Zona costiera tra San Vincenzo e Fossa Calda” (DCRT n. 3/2007) e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 321 dell’8.5.2006.”
 - **D.G.R. n. 521 del 16.07.2007 BURT n. 31 del 01.08.2007:**
 “Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata “Zona del Canale Maestro della Chiana.”
 - **D.G.R. n. 522 del 16.07.2007 BURT n. 31 del 01.08.2007:**
 “Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata “Zona costiera della Laguna di Orbetello e del lago di Burano” e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 322 dell’8 maggio 2006.”
 - **D.C.R. n. 6 del 25.01.2005 BURT n. 9 del 02/03/2005, parte seconda, supplemento n. 32**
 “Approvazione del piano di tutela delle acque- Art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole).”
 - **L.R. n.20 del 31.05.2006 BURT n. 17 del 07/06/2006 e s. m. e i.**
 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.”
 - **D.P.G.R. n 46/R del 8.09.2008 e s.m. e i.**
 Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.”

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole di cui all' art. 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale 10 marzo 2020 ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal Programma d'Azione Regionale di cui al DPGR. n 46/R del 8.09.2008 e s.m. e i. si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che hanno terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati per i terreni ivi ricadenti:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati ;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali di azoto previsti comprensivi della parte inorganica;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti. azotati.

Per quanto riguarda i massimali di azoto previsti per coltura si rimanda al piano di utilizzazione agronomica e al piano di concimazione dell'allegato IV capo 1 comma 2 e 3 del DPGR . n 46/R del 8.09.2008 e s.m. e i.

La quantità di azoto organico non deve in ogni caso superare i 170 Kg/ha/anno di azoto al campo inteso come apporto medio aziendale calcolato sui valori di cui all'allegato IV del DPGR n 46/R del 8.09.2008 e s.m. e i. comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al dlgs n.75/2010.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole di cui all' art. 3, comma 4 , lettera d) del decreto ministeriale 10 marzo 2020:

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- a) il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- b) la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

- a) Divieti di fertilizzazioni.

Si applicano gli impegni indicati all'allegato 1 del DM 10 marzo 2020.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati D.G.R.T. 847/2013 ai sensi del dlgs 152/2006 i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita deve essere pari a 5 metri.

L'ampiezza della fascia inerbita può variare in funzione dello stato ecologico ovvero chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*). Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",
- stato chimico: "buono", "non buono",

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" ed lo stato chimico sia buono o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono".


In tutti gli altri casi l'ampiezza della fascia inerbita deve essere pari a 5 metri.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Si considerano appartenenti a una zona limitrofa ai corpi idrici tipizzati e/o monitorati le parcelle agricole distanti entro 10 metri dalle aste fluviali dei corpi idrici tipizzati e/o monitorati trasmesse dal Settore Tutela e gestione delle risorse idriche ad ARTEA.

Nell'ambito delle suddette parcelle l'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti:

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;

3. oliveti
4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM del 10 marzo 2020

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole di cui all' art. 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale 10 marzo 2020.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Pertanto la presente norma stabilisce il rispetto di uno dei seguenti impegni:

- a) essere in possesso della concessione di derivazione di acque pubbliche o licenza di attingimento rilasciata dai competenti uffici territoriali della Giunta Regionale per il prelievo di acque sotterranee tramite pozzi e prelievo di acque sorgive e delle acque superficiali.
- b) essere utente di un ente irriguo (consorzio di bonifica o altro ente gestore di un impianto irriguo collettivo) o aver stipulato una convenzione con un ente irriguo titolare del titolo abilitativo.

La norma si ritiene rispettata qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione e nel caso in cui il beneficiario oppure l'ente irriguo di cui il beneficiario è utente abbia fatto istanza di concessione a titolo preferenziale (di cui all'art.4 del r.d. 1775/1933 e all'art. 95 comma 6 del d.lgs 152/2006) ai sensi dell'art. 81 comma 1 del d.p.g.r. 61/R/2016 , completa della documentazione necessaria alla procedibilità della domanda, come riportato al comma 3 del medesimo articolo.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole di cui all' art. 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale 10 marzo 2020.

Descrizione degli impegni

La presente norma stabilisce i seguenti impegni:

- a) obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

- b) obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non sono assimilabili a quelli domestici:
 1. autorizzazione allo scarico, rilasciata dagli Enti preposti;
 2. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Ai fini della presente BCAA, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse."

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 comma 4).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

- Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui:
 1. all'art. 101 comma 7, lettere a), b), e c):
 - provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
 - provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

 2. all'art. 101 comma 7, lettera e):
 - aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche ed indicate dal DPGR n. 46/R/2008 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione

1. per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto ministeriale 10 marzo 2020.
2. per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale 10 marzo 2020 con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto ministeriale 10 marzo 2020

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare una copertura vegetale del suolo nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio;
o in alternativa,
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura

del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria. Tale deroga è applicabile nelle seguenti zone:

Isola d'Elba: comuni di Portoferraio, Capoliveri, Rio nell'Elba, Porto Azzurro e Rio Marina, Isola di Pianosa, isola di Capraia, isola del Giglio, Isola di Monte Cristo e isola di Giannutri, Costa grossetana: comuni di Grosseto, Piombino, Follonica, Castiglion della Pescaia, Orbetello, Campagnatico, Magliano in Toscana, Caparbio, Scarlino e Monte Argentario.

Per l'impegno di cui al punto a) e b), è ammessa la seguente deroga:

1. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
--

Ambito di applicazione

1. Per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale 10 marzo 2020;
2. per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale 10 marzo 2020

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati:

- a) realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

Fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti l'impegno prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei con le seguenti caratteristiche:

- avere un andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento,
- avere distanza tra loro non superiore ad 80 metri;
- essere realizzati in concomitanza delle semine.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

b) divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

c) manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla D.G.R. n.949/2007, allegato 3.

In tali casi, l'impegno alternativo prevede la realizzazione di fasce inerbite con le seguenti caratteristiche:

- avere un andamento trasversale rispetto alla massima pendenza;
- avere una larghezza non inferiore a metri 5;
- avere una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo l'impegno si considera rispettato;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

<p>BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante</p>
--

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale 10 marzo 2020.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

Pertanto la presente norma stabilisce il seguente impegno:

- 1) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alle deroghe è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie e delle paglie in ordine ai problemi di carattere fitosanitario e agronomico.

La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 3 paragrafo 1- articolo 3 paragrafo 2- lettera b)- articolo 4

Recepimento Nazionale

- **LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157.** Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis.
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
 - **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007** relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014** “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Recepimento regionale

- **D.G.R. n. 1437 del 23.11.1998 BURT n. 51 del 23/12/1998**
“Designazione come zone di protezione speciale di siti classificabili di importanza comunitaria compresi in aree protette.”
- **D.C.R. n. 342 del 10.11.1998 BURT n. 8 del 24/02/1999**
“Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria habitat.”
- **D.C.R. n. 18 del 29.01.2002 BURT n. 9 del 27/02/2002**
“Legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 – individuazione di nuovi siti di importanza regionale e modifica dell’allegato D.”
- **D.G.R. n. 1328 del 02.12.2002 BURT n. 52 del 27/12/2002**
“Legge 56/2000 – Individuazione come ZPS del sito di importanza regionale SIR 118 Monte Labbro e Alta Valle dell’Albegna.”
- **D.C.R. n. 6 del 02.01.2004 BURT n. 8 del 25/02/2004**
“L.R. 56/00 (Norme per la tutela e la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna). Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.”
- **D.G.R. n.644 del 05.07.2004 BURT n. 32 del 11/08/2004**

- “Attuazione art. 12 comma 1 lettera a) L.56/2000. Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR.
- **D.G.R. n. 400 del 14.03.2005 BURT n. 14 del 06/04/2005**
"Direttiva 79/409/CEE. Classificazione del sito di interesse regionale B08 Monte Capannella,
Cima del Monte come zona di protezione speciale (ZPS)."
 - **D.G.R. n.109 del 19 febbraio 2007 BURT n. 11 del 14/03/2007**
Direttiva 79/409/CEE - Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell'Arcipelago Toscano
 - **D.G.R. n. 456 del 25 giugno 2007 BURT n. 28 del 11/07/2007**
Modifica Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 19.2.2007 "Direttiva 79/409/CEE – Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell'Arcipelago Toscano". Sostituzione allegato A.
 - **D.G.R. n 454 del 16 giugno 2008 BURT n. 56 del 25/06/2008**
D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione.
 - **D.G.R n. 1006 del 18 novembre 2014 BURT n. 47 del 26/11/2014**
LR 56/00: art.12 comma 1, lett.a) . Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR). Aggiornamento e integrazione della Deliberazione n. 644 del 5 luglio 2004.
 - **L.R. n.30 del 19/03/2015 BURT n.14 del 25/03/2015**
"Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. n.24/1994, alla l.r. n. 65/1997, alla l.r. n. 24/2000 e alla l.r. n.10/2010".
 - **L.R. n.48 del 01/08/2016 BURT n.32 del 03/08/2016**
"Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015."

Piani di gestione:

- **Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa n° 67 del 10/06/2005**
Piano di gestione della ZSC - ZPS "*Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori*". Codice Natura 2000 IT5170007
- **Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo n.128 del 23/11/2006.**
Piano di gestione della ZSC - ZPS "*Pascoli montani e cespuglietti del Pratomagno*". Codice Natura 2000 IT5180011
- **Delibera del Consiglio Provinciale di Prato n.50 del 25/09/2012**
Piano di gestione della ZSC - ZPS "*Stagni della Piana fiorentina e pratese*" – parte pratese –
Codice Natura 2000 IT5180011
- **Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 17 del 25/03/2014**
Piano di gestione della ZSC - ZPS "*Padule della Trappola e Bocca d'Ombrone*"
Codice Natura 2000 IT51A0013
- **Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 17 del 25/03/2014**
Piano di gestione della ZSC -ZPS "*Pineta Granducale dell'Uccellina*"
Codice Natura 2000 IT51A0014
- **Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 17 del 25/03/2014**

Piano di gestione della ZSC - ZPS "*Dune costiere del Parco dell'Uccellina*"

Codice Natura 2000 IT51A0015

➤ **Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 43 del 18/11/2019**

Piano di gestione della ZSC - ZPS "*Monti dell'Uccellina*"

Codice Natura 2000 IT51A0016

➤ **Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale Arcipelago toscano n.61 del 26/11/2019**

Piano di gestione della ZSC - ZPS "*Isola di pianosa area terrestre e marina*"

Codice Natura 2000 IT5160013

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole di cui all' art. 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) del decreto ministeriale 10 marzo 2020.

Fuori dalle ZPS viene verificata la non eliminazione di alberi isolati,* siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7. In caso di loro eliminazione viene verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia necessaria.

*DPGR 8 agosto 2003 n.48/R Regolamento forestale della Toscana art. 2 comma 5.

Descrizione degli impegni

All'interno delle ZPS si applicano a livello aziendale gli impegni relativi alle disposizioni di cui agli art. 3, 4 e 5 comma 1, lettera k), p), q), r), s), t), e comma 2 lettera b) del DM 17 ottobre 2007 n.184 come recepiti dall'allegato A della DGR 454/08 in particolare:

1. divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;

2. divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie;

3. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

4. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e forestali.

5. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;

6. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate di seguito:

a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);

b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set - aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

7. sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto si applicano i seguenti impegni:

- presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
- attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
- attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
- rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno.

In presenza dei piani di Gestione valgono le prescrizioni sopra riportate e quelle specifiche dettate dai Piani stessi. Nel caso di eventuale coincidenza tra ZPS e aree protette istituite ai sensi della legge 394/91 o della Legge Regionale 49/95 e s.m.i. oltre alle prescrizioni sopra riportate valgono quelle specifiche dettate dai provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette e dagli strumenti di pianificazione/regolamentazione/gestione approvati dai soggetti preposti al governo del loro territorio, laddove siano più restrittive rispetto alle misure di conservazione di cui alle DGR n.454/08 DGR n.644/04 e DGR n.1006/2014 e loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Per gli impegni dal punto 1 al punto 7 l'Organismo pagatore usufruisce anche degli esiti dell'attività di controllo e/o monitoraggio, svolte dagli Enti o Organismi competenti, tramite richiesta al settore della Direzione generale Ambiente ed Energia competente in materia.

In presenza dei Piani di Gestione, della coincidenza tra ZPS e aree protette l'Organismo pagatore usufruisce esclusivamente degli esiti dell'attività di controllo e /o monitoraggio svolte dagli Enti o Organismi competenti tramite richiesta al settore della Direzione Generale Ambiente ed Energia competente in materia.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6 – Criteri minimi uniformi

Recepimento Nazionale

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357** “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007** relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;

- **Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione**, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C (2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019)
- **Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo** aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C (2018) 88527] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- **Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione**, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C (2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019)

Recepimento regionale:

- **D.G.R. n. 1437 del 23.11.1998 BURT n. 51 del 23/12/1998**
"Designazione come zone di protezione speciale di siti classificabili di importanza comunitaria compresi in aree protette".
- **D.C.R. n. 342 del 10.11.1998 BURT n. 8 del 24/02/1999**
"Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria habitat".
- **D.C.R. n. 18 del 29.01.2002 BURT n. 9 del 27/02/2002**
"Legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 – individuazione di nuovi siti di importanza regionale e modifica dell'allegato D."
- **D.G.R. n. 1148 del 21.10.2002 BURT n. 46 del 13/11/2002**
"L.R. 56/2000 – Indicazioni tecniche per l'individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico"
- **D.G.R. n. 1328 del 02.12.2002 BURT n. 52 del 27/12/2002**
"Legge 56/2000 – Individuazione come ZPS del sito di importanza regionale SIR 118 Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna"
- **D.C.R. n. 6 del 21.01.2004 BURT n. 8 del 25/02/2004, supplemento**
"Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE".
- **D.G.R. n.644 del 05.07.2004 BURT n. 32 del 11/08/2004**
"Attuazione art. 12 comma 1 lettera a) L.56/2000. Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR".
- **D.G.R. n. 400 del 14.03.2005 BURT n. 14 del 06/04/2005**
"Direttiva 79/409/CEE. Classificazione del sito di interesse regionale B08 Monte Capannello, Cima del Monte come zona di protezione speciale (ZPS).
- **D.G.R n 454 del 16 giugno 2008 BURT n. 56 del 25/06/2008**
D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione.
- **D.G.R n. 1006 del 18 novembre 2014 BURT n. 47 del 26/11/2014**
LR 56/00: art.12 comma 1, lett.a) . Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR). Aggiornamento e integrazione della Deliberazione n. 644 del 5 luglio 2004.
- **L.R. n.30 del 19/03/2015 BURT n.14 del 25/03/2015**
"Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. n.24/1994, alla l.r. n. 65/1997, alla l.r. n. 24/2000 e alla l.r. n.10/2010".
- **D.G.R. n.1223 del 15 dicembre 2015 BURT del 30/12/2015**

direttiva 92/43/CE Habitat” artt. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione).

- **DGR n.1231 del 15 dicembre 2015 BURT n.52 del 30/12/2015**
D.P.R. 357/1997-L.R.30/2015 - Approvazione misure di salvaguardia per la gestione del SIC-ZPS "Laguna di Orbetello".
- **L.R. n.48 del 01/08/2016 BURT n.32 del 03/08/2016**
"Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 L.R. n.48 del 01/08/2016 BURT n.32 del 03/08/2016";
- **D.G.R n.505 del 17 maggio 2018 pubblicata nella banca dati della Regione Toscana**
" Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30-Individuazione degli habitat di interesse comunitario dei siti Natura2000 e delle relative perimetrazioni."
- **D.G.R. n.1151 del 16-09-2019 BURT n .39 del 25.9.2019**
"Approvazione misure di conservazione sitospecifiche del SIC marino interregionale IT6000001" Fondali tra le foci del fosso Chiarone e fiume Fiora".
- **D.C.R. n.2 del 14 gennaio 2020 – BURT n. 5 del 21/01/2020**
Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, articolo73. Proposta di designazione del sito di importanza comunitaria "Tutela del Tursiops truncatus", codice Natura 2000 IT5160021, ai sensi del d.p.r. 357/1997di attuazione della direttiva 92/43/CEE "Habitat". Aggiornamento dell'elenco dei siti della Rete Natura 2000.

Piani di gestione

- **Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa n.67 del 10/06/2005.**
Piano di gestione della ZSC-ZPS "Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori" Codice Natura 2000 IT5170007
- **Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo n.128 del 23/11/2006.**
Piano di gestione della ZSC-ZPS "Pascoli montani e cespuglietti del Pratomagno" Codice Natura 2000 IT5180011
- **Deliberazione del Consiglio Provinciale di Massa Carrara n. 59 del 21/12/2007 e Deliberazione di Consiglio Provinciale di Lucca n. 75 del 08/05/2008.**
Piano di gestione della ZSC "Monte La Nuda - Monte Tondo" Codice Natura 2000 IT5110005
- **Deliberazione del Consiglio Provinciale di Prato n 31 del 23/05/2007.**
Piano di gestione della ZSC "La Calvana" - settore pratese
- **Deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 57 del 28/04/2014**
Piano di gestione della ZSC "La Calvana" - settore fiorentino Codice Natura 2000 IT5150001 - Codice Natura 2000 IT5150001
- **Deliberazione del Consiglio Provinciale di Lucca n. 75 del 08/05/2008.**
Piano di gestione della ZSC "Monte Castellino – Le Forbici" Codice Natura 2000 IT5120002
- **Deliberazione del Consiglio Provinciale di Pisa n. 9 del 20/01/2014**
Piano di gestione della ZSC "Cerbaie" Codice Natura 2000 IT5170003
- **Delibera del Consiglio Provinciale di Prato n.50 del 25/09/2012**
Piano di gestione della ZSC-ZPS "Stagni della Piana fiorentina e pratese" – parte pratese –Codice Natura 2000 IT5180011
- **Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 17 del 25/03/2014**

Piano di gestione della ZSC-ZPS "Padule della Trappola e Bocca d'Ombrone" Codice Natura 2000 IT51A0013

➤ **Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 17 del 25/03/2014**

Piano di gestione della ZSC-ZPS "Pineta Granducale dell'Uccellina" Codice Natura 2000 IT51A0014

➤ **Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 17 del 25/03/2014**

Piano di gestione della ZSC-ZPS "Dune costiere del Parco dell'Uccellina" Codice Natura 2000 IT51A0015

➤ **Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 43 del 18/11/2019**

Piano di gestione della ZSC - ZPS "Monti dell'Uccellina" Codice Natura 2000 IT51A0016

➤ **Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale Arcipelago toscano n.61 del 26/11/2019**

Piano di gestione della ZSC - ZPS " Isola di pianosa area terrestre e marina" Codice Natura 2000 IT5160013

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole di cui all' art. 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) del decreto ministeriale 10 marzo 2020 ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli impegni

All'interno dei SIC/ZSC si applicano a livello aziendale gli impegni relativi alle disposizioni di cui all'art.2 del DM 17 ottobre 2007 n.184 e s.m. in particolare:

1. divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie;

2. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

3. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e forestali.

4. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;

5. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate di seguito:

a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);

b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set - aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili

all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

6. sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto si applicano i seguenti impegni:

- presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
- attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
- attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
- rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno.

Gli impegni derivanti dalle misure di conservazione di cui alla D.G.R. n.1223 del 15 dicembre 2015 BURT del 30/12/2015 "Direttiva 92/43/CE "Habitat" artt. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)" sono quelli riportati nell' "elenco impegni CGO 3" posto al termine del presente allegato. Per gli impegni dal punto 1 al punto 6 e per gli impegni riportati nell' "elenco impegni CGO 3" l'Organismo pagatore usufruisce anche degli esiti dell'attività di controllo e/o monitoraggio, svolte dagli Enti o Organismi competenti, tramite richiesta al settore della Direzione generale Ambiente ed Energia competente in materia.

Per la corretta individuazione dei SIC su cui insistono detti impegni si rimanda alla D.G.R. n.1223 del 15 dicembre 2015.

In presenza dei piani di Gestione valgono le prescrizioni sopra riportate e quelle specifiche dettate dai Piani stessi. Nel caso di eventuale coincidenza tra SIC/ZSC e aree protette istituite ai sensi della legge 394/91 o della Legge Regionale 49/95 e s.m.i. oltre le prescrizioni sopra riportate valgono quelle specifiche dettate dai provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette e dagli strumenti di pianificazione/regolamentazione/gestione approvati dai soggetti preposti al governo del loro territorio, laddove siano più restrittive rispetto alle misure di conservazione di cui alla DGR n. 644/04, DGR n.1006/2014 e DGR n.1223/2015.

In presenza dei Piani di Gestione, della coincidenza tra SIC/ZSC e aree protette l'Organismo pagatore usufruisce esclusivamente degli eventuali esiti non positivi dell'attività di controllo e /o monitoraggio svolte dagli Enti o Organismi competenti tramite richiesta al settore della Direzione Generale Ambiente ed Energia competente in materia.

IV TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e,

Tutte le superfici agricole di cui all' art. 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale 10 marzo 2020.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio regionale si prevede il seguente impegno:

1. la non eliminazione di alberi monumentali (L.r. n. 30/2015), muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati¹ o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.
2. gli interventi di potatura di siepi e alberi non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilito nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per alberi in filari si intende un andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati;

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli

¹ Gli alberi isolati sono tutelati nell'ambito della CGO 2

elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

SETTORE 2

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)

*attuato in particolare da:

- **Regolamento (CE) 470/2009** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): Articolo 14;
- **Regolamento (UE) 37/2010** della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): allegato;
- **Regolamento (CE) n. 852/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2,3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1. Intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato 'Distribuzione' terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16 marzo 2005, n): articolo 18.

Recepimento Nazionale

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** “Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- **Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005**, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/01/2016);
- **Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007**, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- **Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008** della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
- **D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158** “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- **D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55** “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. 11 maggio 2012, n. 109);
- **Decreto Legislativo 14 agosto 2012**, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.(G.U. S.O. n. 177L 30 agosto 2012 n.102).
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** Adozione del piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art.6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150 recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U.n.35 del 12 febbraio 2014).

Recepimento Regionale

- **D.G.R.T. n° 1073 del 31/10/2005 BURT n° 47 del 23/11/2005:**
"Linee guida relative alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi con finalità di tutela della salute pubblica".
- **Decreto Dirigenziale n° 6610 del 28/11/2005:**
"Procedure per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che operano nel settore dei mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005".
- **Decreto Dirigenziale n° 872 del 03/03/2006:**
"Registrazione degli operatori del settore dei mangimi che svolgono attività nell'ambito della produzione primaria, ai sensi degli articoli 9 e 18, comma 2 del regolamento (CE) n. 183/2005 - Ulteriori modalità operative".
- **D.G.R.T. n° 1067 del 15/12/2008:**
"Direttive per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione".
- **Decreto Dirigenziale n° 2063 del 06/05/2009:**
"Registrazione semplificata delle imprese alimentari che effettuano la produzione primaria di prodotti vegetali destinati all'alimentazione umana, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari".
- **Decreto Dirigenziale n° 919 del 03/03/2010:** "Indirizzi operativi per il controllo ufficiale della produzione primaria di latte crudo".
- **D.G.R.T 890 24/10/ 2011:**
"Linee guida per la gestione dei Sistema di allarme rapido per gli alimenti e mangimi nella Regione Toscana.
- **Decreto Dirigenziale n° 5483 del 16/12/2013:**
"Indirizzi operativi per la sorveglianza sul commercio e utilizzo dei medicinali veterinari".
- **D.G.R.T n. 555 del 07/07/2014:**
"Attuazione in Regione Toscana del Piano di Azione Nazionale dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al D.Lgs 150/2012".
- **D.G.R.T n.361 del 30/03/2015:**
"D.L.gs 150/2012: Piano di Azione Nazionale dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)-Indicazioni agli operatori in merito al rilascio dei certificati di abilitazione all'utilizzo, alla vendita e alla prestazione della consulenza dei prodotti fitosanitari.
- **D.G.R.T n. 821 del 04/08/2015:**
"Disposizioni in attuazione della L.R. 10 luglio 1999 n.36 "Disciplina dell'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura".
- **D.G.R.T n. 832 del 25/08/2015:**
"D.lgs 150/2012 - PAN integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 361/2015 -indicazioni per il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari".
- **Nota G.R.T. 273903 del 22/12/2015:**
"Chiarimenti a seguito della nota del Ministero della Salute del 26/11/2015 prot.DGISAN 0044451-P-26/11: *"Applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al D.Lgs 14/08/2012 n° 150"*.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale del 10 marzo 2020 che ricevono.

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione² di:
 - ogni uso di prodotti fitosanitari³;

²Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

³ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:

- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
- ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
- iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

- deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
- le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
- i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
- ❖ i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
- ❖□ l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:

- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
- ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
- ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

□□□□ registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;

- curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- tenere opportuna registrazione⁴ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato così come previsto dalla norma - viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 viene controllato anche per il CGO 10;
- 2.b.assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per rispetto CGO 10.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

⁴Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

Recepimento Nazionale

- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

Recepimento regionale

- **Decreto Dirigenziale n° 5483 del 16/12/2013:**
Indirizzi operativi per la sorveglianza sul commercio e utilizzo dei medicinali veterinari”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto ministeriale del 10 marzo 2020.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d’allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

II TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag. 31)

Articoli 3,4 e 5

Recepimento Nazionale

Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 10 marzo 2020 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;

A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;

B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;

B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni).

Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale e comunicate/aggiornate ed entro 7 giorni dagli eventi in BDN. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Obbligo di identificazione individuale con codice aziendale, entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

Articoli 4 e 7

Recepimento Nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138) e s.m.e i.;
- **Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015** “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015);
- **Decreto ministeriale 28 giugno 2016** - “Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali””(G.U. n. 205 del 2/9/2016);
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437** “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 18 luglio 2001** “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- **D.M. 31 gennaio 2002** “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- **Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005** della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n, 281, tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante: “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);

- **Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P.** “Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 10 marzo 2020 con allevamenti bovini e/o bufalini

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN).
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda (entro 7 giorni dall’evento).
- A.3 Comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN con accesso qualificato nelle forme previste;
 - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato).
 - avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.

B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l’animale lasci l’azienda d’origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000.

B.3 Presenza del passaporto nei casi previsti dalla legge (capi destinati agli scambi comunitari).

B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l’animale lasci l’azienda.

C: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi

(marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA

D.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);

D.2 Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 48 ore

D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO INAZIENDA

- E.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendali tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- **O.M. 28 maggio 2015** recante "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015), come prorogata dall'O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24/6/2017)
- **D.M. 28 giugno 2016** recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali" (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016).

- **Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005** recante “Indicazioni per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.” (G.U. n.180 del 04 agosto 2005)

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 10 marzo 2020 con allevamenti ovicaprini

Descrizione degli impegni

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA IN BDN

- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN);
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - i. direttamente nella BDN con accesso qualificato nelle forme previste;
 - ii. tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato).
 - iii. avvalendosi del Servizio Veterinario
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda entro 30 giorni;

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- B.6 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- B.7 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005 capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine) entro sei mesi dalla nascita se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010. Ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altro di tipo convenzionale (marca auricolare o tatuaggio). Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale.

III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Recepimento Nazionale

- **DECRETO MINISTERO DELLA SANITÀ 7 gennaio 2000**, “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” (G.U. n.59 dell'11.03.2000 S.O.) e ss.mm.ii. (G.U. n.32 dell'8/2/2001 S.O. n.43) e ss.mm.ii.
- Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale del 10 marzo 2020 con allevamenti.

Descrizione degli impegni

Devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

- 1 Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali
- 2 Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
- 3 Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
- 4 Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
- 5 Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale”
- 6 Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001.
- 7 Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall'art. 15 e dall'allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti

IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Recepimento Nazionale

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e successive modifiche e integrazioni;
- **Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005** concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- **Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014**, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"(G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Recepimento Regionale

- **D.G.R.T n. 555 del 07/07/2014**
"Attuazione in Regione Toscana del Piano di Azione Nazionale dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al D.Lgs 150/2012"
- **D.G.R.T n.361 del 30/03/2015**
"D.L.gs 150/2012: Piano di Azione Nazionale dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)-Indicazioni agli operatori in merito al rilascio dei certificati di abilitazione all'utilizzo, alla vendita e alla prestazione della consulenza dei prodotti fitosanitari
- **D.G.R.T n. 821 del 04/08/2015**
"Disposizioni in attuazione della L.R. 10 luglio 1999 n.36 "Disciplina dell'impiego dei diserbanti e geodisinfezzanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfezzanti in agricoltura"
- **D.G.R.T n. 832 del 25/08/2015**
"D.lgs 150/2012 - PAN integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 361/2015 -indicazioni per il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari"
- **D.G.R.T n. 1319 del 29/12/2015**

“Disposizioni transitorie per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne per garantire la continuità amministrativa dell’esercizio delle funzioni dal 1° gennaio 2016”

➤ **D.G.R.T n.12 del 19/01/2016**

“Integrazione per mero errore materiale della DGRT n. 1319 del 29/12/2015 Disposizioni transitorie per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne per garantire la continuità amministrativa dell’esercizio delle funzioni dal 1° gennaio 2016”

➤ **Delibera n.681 del 12-07-2016**

Dlgs. 150/2012 Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)- indicazioni per la proroga dell'utilizzo del formato cartaceo dei certificati di abilitazione

➤ **Decreto n. 928 del 07/03/2016**

D.Lgs n. 150/2012 - Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Approvazione nuova stesura dei certificati di abilitazione.

➤ **Nota G.R.T. 273903 del 22/12/2015**

“Chiarimenti a seguito della nota del Ministero della Salute del 26/11/2015 prot.DGISAN 0044451-P-26/11: “Applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti *di cui al D.Lgs 14/08/2012 n° 150*”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto ministeriale del 10 marzo 2020.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”.

Le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012) Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza”.
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d’uso previste nell’etichetta del prodotto impiegato;

- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
- nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale del/degli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato;
- nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del PF presso il distributore all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Lo stesso avviene nel caso sia abilitato uno dei familiari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE

Benessere degli animali

I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Recepimento Nazionale

- **Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011** "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 10 marzo 2020 con allevamenti bovini/bufalini

Descrizione degli impegni

Le aziende che detengono vitelli, escluse le aziende con meno di sei vitelli, e le aziende i cui vitelli sono mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento, devono rispettare i seguenti punti:

1. nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. I recinti individuali per vitelli (salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati) non devono avere muri compatti bensì pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile, tra i vitelli;
2. per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 m² per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 m² per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 m² per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi;
3. le condizioni allevamento devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - locali e attrezzature i recinti che vengono a contatto dei vitelli non devono essere fatti con materiali nocivi e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati;
 - le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli;

- gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori;
- i pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata;
- le apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica;
- l'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas;
- ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente o almeno devono essere previste misure adeguate e alternative di alimentazione e pulizia per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione;
- ogni impianto di ventilazione artificiale, deve prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente;
- vitelli non devono restare continuamente al buio; in caso di illuminazione artificiale che, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento;
- tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite devono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti devono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole;
- i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà. I vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e devono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in

modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto sopra descritto;

- ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere messa la museruola;
- tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascun vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo;
- a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento;
- ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e 4

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122** - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 10 marzo 2020 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

1. Le aziende che detengono suini devono essere conformi ai seguenti requisiti,
 - a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno:

Peso vivo kg	Superficie m²
Fino a 10	0,15
Oltre 10 fino a 20	0,2
Oltre 20 fino a 30	0,3
Oltre 30 fino a 50	0,4
Oltre 50 fino a 85	0,55
Oltre 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1

- b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta ^{dopo} la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m² e 2,25 m². Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 %. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di quaranta o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%;
2. le pavimentazioni siano conformi ai seguenti requisiti:
 - a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al paragrafo 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m² per scrofetta e ad almeno 1,3 m² per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 % alle aperture di scarico;
 - b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:
 - i. l'ampiezza massima delle aperture deve essere di: 11 mm per i lattonzoli, di 14 mm per i suinetti, di 8 mm per i suini all'ingrasso e di 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;
 - ii. l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: 50 mm per i lattonzoli e i suinetti e 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
 3. l'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato;
 4. le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di sei animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m. In deroga alle disposizioni di cui al punto 4, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di dieci scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui al primo 4 a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto;
 5. le scrofe e le scrofette abbiano accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti della normativa in oggetto;
 6. le scrofe e le scrofette allevate in gruppo siano alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività;
 7. per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide ricevano mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico;

8. i suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti siano temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente, se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE VARIE CATEGORIE DI SUINI

A. Verri

I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m². Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m² e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B. Scrofe e scrofette

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi;
2. le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite;
3. nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento;
4. dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito;
5. gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

C. Lattonzoli

1. una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato;
2. nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà;
3. nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. Suinetti e suini all'ingrasso

1. quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale;
2. essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima

- possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini;
3. qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo;
 4. la somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4

Recepimento Nazionale

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10** "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 10 marzo 2020 con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001

Descrizione degli impegni

1. gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali;
2. tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze;
3. per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile;
4. gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli;
5. il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di

conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. i registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta;
7. la libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche;
8. i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati;
9. i locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali;
10. la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;
11. gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale;
12. agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute;
13. ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari;
14. agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni;
15. tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche;
16. tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi;
17. le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali;
18. nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo

- 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere;
19. è vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.
La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. È vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda;
20. non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali;
21. nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere;
22. l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti. Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:
- a) per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550,
 - b) per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550,
 - c) per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.
- L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45. Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70. Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.

ELENCO IMPEGNI CGO 3

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) - Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Impegni derivanti dalle misure di conservazione di cui alla D.G.R. n.1223 del 15 dicembre 2015 e misure sito specifiche di cui alla D.G.R. n. 505 del 17 maggio 2018

CODICE misura di conservazione	Descrizione misure di conservazione SIC)
GEN_01	Tutela e conservazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica (quali, tra l'altro, stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, sistemazioni idraulico – agrarie tradizionali di pianura e di collina come muretti a secco, terrazzamenti, acquidocci, canalette, fossi, siepi, filari alberati, alberi camporili, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie). E' comunque consentito il loro restauro ed adeguamento per motivi di sicurezza e di prevenzione e salvaguardia da dissesti idrogeologici.
GEN_03	Divieto, all'interno delle zone classificate a bosco e ad esse assimilate ai sensi della L.R. 39/00 (Legge forestale della Toscana), dell'utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale (viali tagliafuoco, zone di rispetto degli elettrodotti, gasdotti ecc.), fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche (in attuazione del DM Del 22/01/2014)
GEN_10	Obbligo di utilizzo di specie autoctone ed ecotipi locali (ove disponibili) per gli interventi di ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi naturali e seminaturali e di rinaturalizzazione di aree degradate.
RE_A_04	Obbligo di impiego di tecniche di sfalcio poco invasive (barra d'involo o altro) in aree di accertata o presunta nidificazione di <i>Circus pygargus</i> e <i>Coturnix coturnix</i>
RE_A_23	Divieto di spianamento e/o di rimodellamento e/o di messa a coltura delle tipiche formazioni erosive delle Crete (biancane e calanchi)
RE_B_01	Divieto di realizzazione di imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali su superfici interessate da habitat non forestali di interesse comunitario, ad eccezione di interventi finalizzati al ripristino naturalistico, da effettuarsi tramite specie autoctone e preferibilmente ecotipi locali
RE_B_29	Divieto di ceduzione delle formazioni a dominanza di leccio
RE_B_33	Divieto di ceduzione entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico (così come individuato nella CTR e dalla DCR n. 57/2013 e s.m.i) ad esclusione degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico

RE_B_36	Divieto di utilizzazioni forestali sui versanti con pendenza superiore al 100%
RE_C_12	Divieto di realizzazione di impianti idroelettrici di qualsiasi dimensione
RE_E_17	In caso di interventi di ristrutturazione di manufatti, nelle aree di presenza di <i>Phyllodactylus europaeus</i> (<i>Euleptes europaea</i>), obbligo di concordare con l'Ente Gestore soluzioni e modalità di intervento compatibili con la permanenza della specie
RE_E_18	In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di rapaci diurni o notturni e/o di colonie di chiroteri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, obbligo di concordare con l'Ente Gestore soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento "Linee guida per la conservazione dei chiroteri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)" o altri documenti tecnico-scientifici in materia"
RE_F_25	Divieto di prelievo di sfagno e torba se non per progetti conservazionistici autorizzati
RE_H_01	Mantenimento di una fascia di rispetto, da corsi d'acqua e ambienti umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell'allegato III alla parte III del D.Lgs 152/2006), non trattata con prodotti fitosanitari e/o fertilizzanti (di ampiezza pari a 5 m), tenendo anche conto di quanto previsto dal DPGR 46/2008 e successive modifiche.
RE_H_02	Tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto (di ampiezza pari a 5 m), lungo i corsi d'acqua e intorno agli ambienti umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell'allegato III alla parte III del D.Lgs 152/2006) laddove non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico
RE_I_08	Divieto di effettuare rimboschimenti con specie ed ecotipi non locali
RE_I_12	Divieto di realizzare nuovi impianti con Robinia pseudoacacia, anche in sostituzione di formazioni forestali preesistenti, ad eccezione dei casi in cui l'intervento riguardi zone limitate all'interno del sito e soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico per la cui salvaguardia la Robinia sia l'unica scelta possibile. In tal caso l'ente competente all'autorizzazione delle opere prescrive misure adeguate per contenere la propagazione della specie al di fuori delle aree d'intervento.
RE_J_01	Divieto di effettuare interventi di eliminazione e gestione dei canneti tramite incendio salvo che in forma approvata e coordinata dall'ente gestore
RE_J_09	Divieto di realizzare interventi di artificializzazione e modifica dell'assetto morfologico all'interno delle Aree di Pertinenza Fluviale, fatti salvi gli interventi a scopo di difesa idraulica

RE_J_19b	Negli alvei e nelle loro fasce di rispetto è ammesso il solo taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea, alternando le sponde utilizzate a quelle non oggetto di intervento, dal 11 agosto al 19 febbraio, con asportazione massima del 30% degli esemplari, ogni 10 anni. Sulla sponda opposta si potrà intervenire, purché sia trascorso almeno 1 anno dall'intervento realizzato a fronte. Interventi puntuali per la rimozione di situazioni di rischio possono essere autorizzati, valutate le modalità di intervento, con apposito Nulla Osta dell'Ente Parco
RE_J_20	Divieto di scarico del materiale dragato, su habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario

Misure sito specifiche

CODICE misura di conservazione	Descrizione misure di conservazione Sitospecifiche
IA_A_02	Delimitazione con staccionate o altri sistemi, di superfici interessate dall'habitat 7140 Torbiere di transizione e instabili, se limitrofe ad aree con presenza di pascolo
RE_A_01	Divieto di messa a coltura di superfici interessate dall'habitat 1410
RE_A_06	Tutela dal calpestio localizzato dell'habitat 7140 Torbiere di transizione e instabili
RE_A_08	Tutela dal calpestio localizzato dell'habitat 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
RE_A_14	Tutela dal calpestio localizzato dell'habitat 4060 Lande alpine e boreali
RE_A_17	Tutela dal calpestio localizzato dell'habitat 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
RE_A_19	Tutela dal calpestio localizzato dell'habitat 7230 Torbiere basse alcaline
RE_A_20	Tutela dal calpestio localizzato dell'habitat 7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)
RE_B_03	Habitat 9180 - Divieto di governo a ceduo; è consentito l'avviamento ad alto fusto
RE_B_04	Habitat 91AA -Estensione massima della singola tagliata nel governo a ceduo pari a 10 ha
RE_B_05	Habitat 5230 - Divieto di governo a ceduo; è consentito l'avviamento ad alto fusto senza il taglio del sottobosco
RE_B_12	Habitat 91L0 - Estensione massima della

	singola tagliata nel governo a ceduo pari a 10 ha
RE_B_13	Habitat 91M0 - Estensione massima della singola tagliata nel governo a ceduo pari a 10 ha
RE_B_17	Habitat 9260 - Estensione massima della singola tagliata nel governo a ceduo pari a 10 ha
RE_B_18	Habitat 9340 - Estensione massima della singola tagliata nel governo a ceduo pari a 10 ha